

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 32570 Anno 2022**

**Presidente: FERRO MASSIMO**

**Relatore: PAZZI ALBERTO**

**Data pubblicazione: 04/11/2022**



## **ORDINANZA**

sul ricorso 7301-2022 proposto da:

ALMANSOURI AHMED, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI 31 SC/B, presso lo studio dell'avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO VEGLIO;

**- ricorrente -**

***contro***

QUESTORE della PROVINCIA di TORINO e MINISTERO dell'INTERNO;

**- intimati -**

avverso il decreto n. RG 8466/2021 del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato l'8/9/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.

Rilevato che:

1. Il Giudice di Pace di Torino, con decreto in data 8 settembre 2021, disponeva per la terza volta, in accoglimento della richiesta formulata dalla locale Questura, la proroga di ulteriori trenta giorni del periodo di trattenimento di Ahmed Almansouri presso il centro di permanenza rimpatri “Brunelleschi” di Torino, ritenendo fondate le motivazioni dell’amministrazione istante, a cui faceva integrale richiamo.

2. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso Ahmed Almansouri prospettando un unico motivo di doglianza.

Gli intimati Questore della Provincia di Torino e il Ministro dell’Interno non hanno svolto difese.

Considerato che:

3. Il motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 14, comma 5, T.U.I. e 15, parr. 4 e 5, Direttiva 2008/115/CE, in quanto il Giudice di pace ha disposto la proroga senza verificare che il mantenimento della misura del trattenimento fosse effettivamente necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio dello straniero, che era già stato identificato al momento del suo ingresso nel C.P.R., ed omettendo di fornire alcuna idonea motivazione al riguardo.

4. Il motivo è fondato, nei termini che si vanno a illustrare.

4.1 La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di precisare che il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto

inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi adottati a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (v. Cass. 6064/2019).

4.2 L'attuale tenore dell'art. 14, comma 5, T.U.I prevede che “q

La norma, modificata dalla legge n. 161/2014, stabilisce una disciplina rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di *«elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero»* che ciò *“sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio»*, con un conseguente onere motivazionale inerente alla specificità dei presupposti di legge (v. Cass. 25875/2021, Cass. 15647/2021).

4.3 Il Giudice di pace, nel provvedimento impugnato, si è limitato a richiamare integralmente le motivazioni della Questura, tralasciando però di dare conto, sia pure in sintesi, dell'effettivo accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta di proroga e delle specifiche ragioni della conferma della misura del trattenimento.

Infatti, il decreto impugnato, nel suo tenore del tutto apodittico (*“ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano”*), non consente di ricavare un percorso argomentativo esaustivo e coerente, idoneo ad essere posto a base della conclusione di accogliere la richiesta dell'amministrazione, in ordine al fatto che la proroga era realmente necessaria al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio (Cass. 20883/2019). L'integrale richiamo, infatti, non si è accompagnato né all'incorporazione almeno di sintesi dell'atto esterno, né ad altra forma di inclusione nel testo provvedimento idonea a permetterne il controllo.

5. Alla ritenuta fondatezza del ricorso consegue la cassazione del provvedimento impugnato, che va disposto, ai sensi dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ., senza rinvio al giudice *a quo*, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta (ovvero il termine di scadenza della precedente proroga).

Le spese, da liquidarsi anche rispetto al precedente giudizio di merito *ex art. 385, comma 2, cod. proc. civ.*, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato.

Condanna le amministrazioni intimete al rimborso delle spese del giudizio di merito, che liquida in € 1.000, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%, e delle spese del

giudizio di cassazione, che liquida in € 1.700, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma in data 4 ottobre 2022.